

AREA LAVORO – RELAZIONI SINDACALI

18 Febbraio 2021

Alle aziende associate

VACCINO ANTI COVID 19: DATORE DI LAVORO NON AUTORIZZATO AL TRATTAMENTO DIRETTO DEI DATI

Gentili Associati,

Il Garante per la Privacy ha pubblicato sul proprio sito internet alcune FAQ in merito al trattamento di dati relativi alla vaccinazione anti Covid 19 nel contesto lavorativo.

Nel dettaglio, il Garante prende posizione sulla possibilità per il datore di lavoro di chiedere ai propri dipendenti conferma dell'avvenuta vaccinazione, ovvero al medico competente i nominativi dei lavoratori vaccinati, nonché sulla possibilità di richiedere la vaccinazione anti Covid 19 come condizione per l'accesso ai luoghi di lavoro e lo svolgimento di determinate mansioni.

Il Garante rileva come solo il medico competente può trattare i dati sanitari dei lavoratori e, tra questi, le informazioni relative alla vaccinazione, nell'ambito della sorveglianza sanitaria dallo stesso svolta ed in sede di verifica dell'idoneità del lavoratore alla mansione specifica.

Il datore di lavoro quindi non può chiedere direttamente ai propri dipendenti di fornire informazioni sul proprio stato vaccinale o copia dei documenti che comprovino l'avvenuta vaccinazione. E ciò nemmeno con il consenso del lavoratore, considerato che il consenso non può costituire una valida condizione di liceità del trattamento in ragione dello squilibrio tra le parti nel rapporto di lavoro. Per le stesse ragioni il datore di lavoro non può neppure chiedere al medico competente i nominativi dei dipendenti vaccinati.

Il medico competente invece, nella sua funzione di raccordo tra il sistema sanitario nazionale/locale e lo specifico contesto lavorativo, può trattare i dati personali relativi alla vaccinazione dei dipendenti e, se del caso, tenerne conto in sede di valutazione dell'idoneità del lavoratore alla mansione specifica. Il medico competente può quindi chiedere al lavoratore di documentare l'avvenuta vaccinazione, al fine di valutarne l'idoneità o l'inidoneità (anche parziale) alla mansione. Al datore di lavoro poi il medico competente comunicherà l'esito di tale valutazione e quindi il solo giudizio di idoneità/inidoneità, con le eventuali prescrizioni e/o limitazioni in esso riportate. Il datore di lavoro si dovrà limitare ad attuare le misure indicate dal medico competente.

Il ruolo del medico competente si conferma quindi ancora una volta come centrale nella gestione dell'emergenza sanitaria in corso.

Allegato: Faq Garante Privacy del 17-02-2021

Per ogni ulteriore chiarimento la Nostra Area Lavoro - Relazioni Sindacali (Dott. Federico Vecchi – Tel. 059/894811 – Mail: f.vecchi@confapiemilia.it) è a Vostra disposizione.

Dott. Stefano Bianchi
Direttore
Confapi Emilia

